



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

Firenze, 2 novembre 2022



Al Presidente del Consiglio regionale

Ordine del giorno ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento Interno.

Oggetto: Collegato alla Pdl n. 149 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 “Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale” e alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di legge n. 149 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 “Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale” e alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”);

Premesso che con l'intervento normativo in oggetto si intende, da un lato, rivedere le agevolazioni relative della tassa automobilistica regionale previste per il settore “noleggio senza conducente”, dall'altro semplificare il processo di concessione della sospensione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti autorizzati alla rivendita dei veicoli;

Preso atto che:

- nello specifico, la modifica alla legge regionale 52/2006 nasce alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 5 ter e 5 quater, del decreto legge n. 124 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito dalla legge n. 157 del 2019, nonché dell'articolo 1, comma 8 bis del decreto legge n. 162 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito dalla legge n. 8 del 2020;

- si propone, di conseguenza, l'eliminazione dell'agevolazione prevista per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente introdotta dal 2013, prevedendo maggiori entrate pari a 9,2 milioni di euro;

- contestualmente, si interviene sulla legge regionale 49/2003, in merito: 1) alle automediche, prevedendo l'estensione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale a tali vetture (così come già avviene ai veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto); 2) si semplifica il procedimento amministrativo, sia per l'Amministrazione regionale che per le imprese autorizzate al commercio di veicoli consegnati per la rivendita, introducendo la concessione automatica delle sospensioni dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita e di quelli venduti o radiati. Al tempo stesso, si sopprime il diritto fisso per l'attivazione di tali sospensioni, in quanto non vi sarebbe più un onere amministrativo a carico dell'Amministrazione regionale;

- da tali interventi sulla legge regionale 49/2003 sono stimate minori entrate pari a 200 mila euro;

Tenuto conto che l'articolo 24 del d.lgs. 504/1992 stabilisce il 10 novembre come termine ultimo entro cui la Regione può con legge variare l'importo della tassa automobilistica;

Considerato che da questo intervento normativo è previsto un extraggettito complessivo di 9 milioni di euro in termini di entrate correnti libere sul Bilancio 2023;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a prevedere che i maggiori proventi derivanti dalla proposta di legge in oggetto siano destinati, già a partire dalla prossima manovra finanziaria per l'anno 2023:

- 1) per il rafforzamento territoriale del sistema sanitario regionale (SSR);
- 2) per sostenere le misure volte ad accrescere la protezione sociale dei cittadini toscani, con particolare attenzione a coloro che risiedono nelle aree maggiormente disagiate e lontane dai servizi principali.

I Consiglieri

CECCARELLI
POLI
BENUCCI
SISTEGRI
BUGLIANI
PUPPA

ELENA BOSIGNONI
DE ROBERTIS
ARTELLI
GIANI
CUCI
MELI